

LINEE GUIDA  
PER  
L'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO  
AI  
DATORI DI LAVORO CON MENO DI 50 DIPENDENTI CHE NON PROVVEDONO CON RISORSE  
PROPRIE ALL'ANTICIPAZIONE DEL TFR IN BUSTA PAGA  
EX ART. 1, COMMI DA 26 A 34, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

## 1. Premessa

Scopo delle presenti linee guida (Linee Guida) è quello di:

- indicare i contenuti minimi cui dovrà conformarsi l'autonomia delle parti nella predisposizione dei contratti di finanziamento (Contratti di Finanziamento o Finanziamento) volto a consentire ai datori di lavoro (Datori di Lavoro) di liquidare ai dipendenti che ne facciano richiesta la quota maturanda del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) come quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) relativa ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018;
- offrire un'elencazione, meramente indicativa, delle principali previsioni da includere nei singoli Contratti di Finanziamento da parte delle banche o intermediari finanziari aderenti (Banca o Banche) all'accordo-quadro stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS) e l'Associazione bancaria italiana (ABI);
- Le Linee Guida non esauriscono l'analisi dei possibili vincoli derivanti dalle previsioni normative suscettibili di applicazione ai singoli Contratti di Finanziamento.

## 2. Definizioni

I termini che cominciano con la lettera maiuscola nelle presenti Linee Guida, laddove quivi non definiti, dovranno essere interpretati con il significato ad essi attribuito dalla normativa applicabile.

## 3. Oggetto del Finanziamento

Il Finanziamento oggetto delle presenti Linee Guida ha lo scopo, nel rispetto dei limiti e condizioni previsti dall'articolo 1, commi da 26 a 34, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) e dal relativo Decreto attuativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) 20 febbraio 2015, n. 29, di procurare al Datore di Lavoro le risorse finanziarie necessarie al fine di corrispondere ai propri dipendenti che ne facciano richiesta la Qu.I.R. relativa ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018.

Il Finanziamento è rivolto ai Datori di Lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non siano tenuti, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS.

Il rispetto del limite dimensionale dei Datori di Lavoro richiedenti è verificato dalla Banca tramite la presentazione da parte di questi ultimi della specifica attestazione ricevuta dall'INPS.

Il Datore di Lavoro è tenuto in ogni caso a rivolgersi ad un'unica Banca anche nel caso in cui la disponibilità creditizia dovesse essere estesa per effetto di successive richieste di liquidazione della Qu.I.R.

#### **4. Caratteristiche del Finanziamento**

Il Contratto di Finanziamento si sostanzia in una disponibilità creditizia destinata ad essere utilizzata mensilmente da parte del Datore di Lavoro. Ciascuna Banca individua la forma tecnica attraverso la quale tale disponibilità creditizia è utilizzata dal Datore di Lavoro, nel rispetto della normativa applicabile. A titolo esemplificativo, tale disponibilità creditizia potrà essere utilizzata tramite singoli atti giuridicamente autonomi oppure come atti di utilizzo di un'apertura di credito.

Il Contratto di Finanziamento è stipulato esclusivamente sulla base della documentazione prevista all'articolo 2 dell'accordo-quadro stipulato tra MEF, MLPS e ABI.

Alla Banca non compete una verifica del merito di credito del Datore di Lavoro, né al momento della stipula del Contratto di Finanziamento, né nelle successive fasi di utilizzo dello stesso.

#### **5. Importo del Finanziamento**

L'importo complessivo della disponibilità creditizia è comunicato alla Banca dal Datore di Lavoro, in relazione alla finalità di liquidare mensilmente le Qu.I.R. in favore dei propri dipendenti richiedenti. Alla Banca non competono particolari valutazioni in merito, fatta salva una generale verifica di congruità fra l'importo richiesto ed il numero di dipendenti che ha fatto richiesta di liquidazione delle Qu.I.R. in busta paga.

La disponibilità creditizia originaria potrà essere rivista nel corso del tempo, su richiesta del Datore di Lavoro, in relazione alla presentazione di nuove istanze di liquidazione della Qu.I.R. da parte di dipendenti, oppure in conseguenza dell'aumento del valore delle Qu.I.R. a parità di numero di dipendenti.

## 6. Erogazione del Finanziamento

La disponibilità creditizia viene messa a disposizione del Datore di Lavoro mediante singole erogazioni mensili, nella misura certificata dall'INPS, a partire dal mese successivo dalla data di perfezionamento del Contratto di Finanziamento, e comunque non prima del 1° giugno 2015, fino al 30 ottobre 2018.

## 7. Tasso di interesse

Il tasso di interesse applicato al Finanziamento è comprensivo di ogni onere ed è in ogni momento non superiore al tasso di rivalutazione del TFR, così come stabilito dall'articolo 1, comma 31, della Legge n.190/2014 e comunicato periodicamente dall'INPS.

Il tasso d'interesse potrà anche essere fisso, a condizione che lo stesso non superi l'1.5% ovvero la componente fissa del tasso di rivalutazione del TFR, stabilita dall'articolo 2120 del codice civile.

Ai fini del rispetto del limite anzidetto non concorrono alla determinazione del tasso applicato al Finanziamento:

- le spese notarili e gli oneri fiscali riferiti all'intero svolgimento del rapporto di finanziamento;
- le spese sostenute dal Datore di Lavoro per l'acquisizione delle necessarie visure camerali.

Gli interessi sul finanziamento erogato sono capitalizzati e/o contabilizzati annualmente.

## 8. Rimborso del Finanziamento

Fatti salvi i diversi casi previsti dalla normativa applicabile, il Finanziamento è rimborsato dal Datore di Lavoro in un'unica soluzione alla data del 30 ottobre 2018.

La Banca notifica al Datore di Lavoro con apposita comunicazione la richiesta di rimborso dell'importo dovuto, comprensivo di capitale e interessi, la quale deve riportare la data di scadenza del rimborso, anche parziale, a decorrere dalla quale, in caso di inadempimento, il Datore di Lavoro è tenuto a corrispondere all'INPS le sanzioni civili secondo le disposizioni di legge vigenti.

Tale comunicazione evidenzia altresì che in caso di mancato adempimento nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica:

- la Banca potrà ricorrere alla garanzia del Fondo presso l'INPS (Fondo) il quale si surroga alla Banca medesima nel privilegio di cui all'articolo 1, comma 30, della Legge di stabilità 2015;

- l'INPS è legittimato ad operare la riscossione del credito non restituito avvalendosi della formazione dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge.

### 9. Rimborso anticipato del Finanziamento

In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti nel corso della vita del Finanziamento, il Datore di Lavoro è tenuto al rimborso di quanto già fruito, con scadenza di pagamento entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, relativamente all'importo oggetto di liquidazione della Qu.I.R. del lavoratore interessato, comprensivo degli interessi maturati.

Ai fini della restituzione parziale del Finanziamento, la Banca notifica al Datore di Lavoro con apposita comunicazione, la richiesta di restituzione parziale del Finanziamento, con distinta evidenza della quota capitale e della quota interessi, sulla base delle certificazioni prodotte dall'INPS attestanti le singole Qu.I.R. certificate nei mesi precedenti. In caso di inadempimento del Datore di Lavoro, la Banca procederà con l'escussione del Fondo limitatamente all'importo del finanziamento riferito al dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro, per capitale e interessi.

Si applica quanto previsto al precedente punto 8 in tema di contenuto della predetta comunicazione.

È prevista la possibilità per il Datore di Lavoro di richiedere volontariamente l'estinzione anticipata del finanziamento. In questo caso, tale richiesta è accolta dalla Banca, a fronte della presentazione da parte di quest'ultimo di specifica presa d'atto dell'INPS della richiesta di cessazione dell'invio delle certificazioni periodiche alla Banca, a partire dal mese successivo a quello della presentazione della medesima richiesta.

### 10. Risoluzione del Finanziamento in caso di mancato utilizzo della Qu.I.R.

L'erogazione del Finanziamento è immediatamente interrotta ove sia accertato che la disponibilità creditizia sia stata utilizzata, anche parzialmente, per finalità diverse dalla liquidazione mensile della Qu.I.R. In tale caso, il Datore di Lavoro è tenuto al rimborso immediato delle somme già fruito e dei relativi interessi, sulla base della richiesta a questi notificata da parte della Banca con apposita comunicazione che dia distinta evidenza della quota capitale e della quota interessi.

Alla Banca non compete alcun onere specifico di verifica del corretto utilizzo delle somme erogate al Datore di Lavoro per la liquidazione in busta paga delle Qu.I.R.

Si applica quanto previsto al punto 8 in tema di contenuto della citata comunicazione.

## 11. Altre ipotesi di Risoluzione del Finanziamento

Si verifica la risoluzione del Finanziamento ove il Datore di Lavoro sia sottoposto a procedura concorsuale e, segnatamente, al verificarsi dei rispettivi eventi:

- a) avvio della procedura di fallimento, a far data dalla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17 della legge fallimentare;
- b) avvio della procedura di concordato preventivo, a far data dall'iscrizione del decreto di ammissione alla procedura nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 166 della legge fallimentare;
- c) avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, a far data dalla pubblicazione del provvedimento, adottato dall'Autorità competente nella G.U.R.I. ai sensi dell'articolo 197 della legge fallimentare;
- d) avvio della procedura di amministrazione straordinaria, a far data dall'iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Nelle ipotesi indicate ai predetti punti a), b), c) e d) la Banca procede a richiedere l'intervento del Fondo, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, del DPCM.

La Banca, al verificarsi degli eventi di cui ai predetti punti a), b), c) e d) avvia le procedure di recupero del credito mediante deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente. Entro i successivi sessanta giorni dall'avvio delle procedure di recupero in parola, notifica all'INPS la richiesta di intervento del Fondo, secondo l'apposita modulistica predisposta dall'INPS, corredata dei seguenti elementi informativi:

- a) copia del contratto di Finanziamento nel quale siano indicati i beni oggetto del privilegio di cui all'articolo 1, comma 30, della Legge di stabilità 2015;
- b) copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero;
- c) attestazione dei flussi finanziari afferenti al contratto di finanziamento, con evidenza della quota capitale e della quota interessi.

Si applica quanto previsto al punto 8 in tema di contenuto della citata comunicazione.

Alla Banca non compete alcun onere di verificare la realizzazione delle condizioni di cui al presente paragrafo e procede esclusivamente sulla base delle indicazioni risultanti dal Registro delle imprese e/o dalle informazioni ricevute dall'INPS o dal Datore di Lavoro medesimo.

## 12. Interruzione del Finanziamento

L'erogazione del Finanziamento è interrotta ove si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 3, comma 1, lettere e), f), g), h) del DPCM e segnatamente:

- i. con riguardo al Datore di Lavoro sia iscritto nel Registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis della Legge fallimentare;
- ii. con riguardo al Datore di Lavoro sia iscritto nel registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all'articolo 67, comma 2, lettera d), della Legge fallimentare;
- iii. con riguardo al Datore di Lavoro che sottoscriva un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all'articolo 7, della legge 27 gennaio 2012, n.3;
- iv. limitatamente ai lavoratori beneficiari in forza alla unità produttiva del Datore di Lavoro interessata da interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa.

Al verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti punti i), ii), iii) e iv), la Banca interrompe l'erogazione del finanziamento a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle condizioni medesime e per l'intero periodo di sussistenza delle stesse. In ogni caso, il rimborso del finanziamento resta fermo al 30 ottobre 2018.